

[Radiocora](#)

## bottoniera

- [Contenuto della pagina](#)
- [Menu dei contenuti](#)
- [Menu principale](#)

## menu principale

- [HOME](#)
- [CHI SIAMO](#)
- [NEWS](#)
- [MEMORIA](#)
- [COSTITUZIONE](#)

## articoli

- Ass. articolo 53: SENZA UNA RIFORMA EQUA DEL FISCO NON C'E' DEMOCRAZIA



Prima di introdurre i 2 commi dell'articolo 53 occorre sapere che i Costituenti decisero, dopo 20 anni di fascismo, dove la persona umana venne violentemente violentata ed un partito si fece stato, di mettere al centro la persona umana su questo ODG di Giuseppe Dossetti "di riconosce l'antiorità delle persona umana rispetto allo stato e questo al servizio di quella" ( Aldo Moro, Giorgio La Pira, Palmiro Togliatti, Nilde Iotti, Concetto Marchesi, Lelio Basso ed altri, contrari monarchici e fascisti dell'uomo qualunque. **I diritti sociali contenuti nella prima parte della Costituzione sono applicabili se e solo se viene attuato l'Articolo dei doveri sociali: il 53.** Questo articolo va attuato nei due commi indicati nel testo costituzionale ma secondo le indicazioni che emergono dalle discussioni degli Atti della Costituente. La lettura degli Atti dell'Assemblea Costituente apre un mondo di grande attualità su momento storico. Quindi dobbiamo innanzitutto ringraziare i Padri e le Madri Costituenti per averci regalato questo tesoro. ART. 53.--**tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.-- il sistema tributario è informato a criteri di progressività.** Il sistema tributario attuale violando, come leggeremo, le indicazioni dei Costituenti, è in piena continuità con il regime fiscale monarca/fascista che privilegia, le vere caste, cioè le categorie sociali che concorrono alle spese pubbliche con un misero 5% dell'intero gettito IRPEF ma che possiedono insieme al NERO ed agli azionisti delle SPA il 75 dell'intero reddito nazionale. La differenza appartiene ai lavoratori dipendenti e pensionati. Ma osserviamo come si esprimeva il relatore, a nome di tutti i partiti l'On. Salvatore Scoca illustrando i due commi dell'articolo 53 della Costituzione Francamente, se oggi dovessimo scrivere il testo di una Legge Delega per la Riforma Fiscale, queste sono le parole che useremmo..... Anche in questo articolo ritroviamo l'accordo sopra descritto e la persona umana è al centro con la sua vita economica

e sociale. PER LA CAPACITA' CONTRIBUTIVA (On. Scoca. Relatore Ass.

Costituente,23/05/1947) “...non si può negare che il cittadino, prima di essere chiamato a corrispondere una quota parte della sua ricchezza allo stato, per la soddisfazione dei bisogni pubblici, deve soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere.” ( precetto di deducibilità delle spese primarie e sociali) L’On.le Scoca qui delinea un principio fondamentale. I Costituenti conoscono perfettamente cosa sono i “... Doveri non derogabili di solidarietà politica, economica e sociale...” (ai sensi dell’articolo 2) , ma onorano il principio di precedenza della persona umana sullo stato , la grande conquista della nostra Costituzione. Articolo 2 ( per la solidarietà sociale) il 3 ( per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale etc.etc.) In termini tributari: Viene sancito il diritto costituzionalmente riconosciuto alla deduzione dal reddito di tutte le spese inerenti la vita del cittadino. E, si badi bene, la relazione di Scoca è chiara: non si dà alcuna facoltà a nessuno di esprimere il reddito in forma forfettaria o induttiva ( tassazioni separate, cedolari, studi di settore) . Come vedremo poi, vanno recuperate anche le somme versate come tributi Indiretti (IVA , ACCISE, etc...) . Questo perchè il sistema, nel suo complesso, dovrà informarsi al criterio della progressività’ Da questo principio vengono poi derivati due importanti obblighi per il legislatore ordinario, anche questi evidentemente disattesi dal sistema tributario attuale. Il primo: “...da ciò discende la necessità della esclusione dei redditi minimi dalla imposizione; minimi che lo stato ha interesse a tenere sufficientemente elevati, per consentire il miglioramento delle condizioni di vita delle classi meno abbienti, che contribuisce al miglioramento morale e fisico delle stesse ed in definitiva anche all’aumento della loro capacità produttiva...” Il secondo: “...da ciò discende pure che debbono essere tenuti in opportuna considerazione i carichi di famiglia del contribuente...” La conclusione è molto importante: “sono, questi, aspetti caratteristici di quella capacità contributiva, che la formulazione concordata, questa mattina, dell’articolo aggiuntivo pone a base della imposizione..... In termini tributari: Viene sancito il diritto costituzionalmente riconosciuto alla determinazione di una soglia di capacità contributiva sotto la quale il cittadino non è tenuto a concorrere alle spese pubbliche. Pertanto: Primo dovere del cittadino è soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e del nucleo familiare che da lui dipende. Quello che avanza del reddito è capacità contributiva e, in base a questa (redditi meno spese citate) tutti sono tenuti ( compresi gli stranieri) a concorrere alle spese pubbliche. Per la progressività: (On.le Scoca, 25/maggio/1947) “...se poi consideriamo che più dei tributi diretti rendono i tributi indiretti e questi attuano una progressione a rovescio, in quanto, essendo stabiliti prevalentemente sui consumi, gravano maggiormente sulle classi meno abbienti, si vede come in effetti la distribuzione del carico tributario avvenga non già in senso progressivo e neppure proporzionale, ma in senso regressivo. Il che costituisce una grave ingiustizia sociale, che va eliminata, con una meditata e seria riforma tributaria...” Se ci pensate bene con tributi regressivi del 22% di IVA e accise sui carburanti al 75%, non possiamo non sentirci ancora legati al regime tributario del vecchio statuto albertino. Non possiamo non prendere atto anche del fatto che non vi è mai stata la **meditata e seria riforma tributaria.....**che i Costituenti avevano chiesto..... La Legge delega per la riforma fiscale 825 del 71 rilanciava in pieno la visione originale dei Costituenti, ma non è mai stata applicata. Il resto è storia.! Fu il Relatore On. Scoca che, rispondendo alle osservazioni dell’ On. Corbino, fornì la chiave di lettura che univa la efficacia alla equità. Quello che l’ On. Scoca impartisce a noi Italiani quel 23/maggio/1947 è una delle più importanti lezioni in campo fiscale che il paese abbia mai ricevuto. Un livello, senza offesa per nessuno, ancora oggi non superato da nessun Politico, Economista o Costituzionalista. E’ nostra opinione, condivisa spero da tutti i connazionali che amano e vogliono l’applicazione integrale della Costituzione, che nessuno nel nostro paese voglia o possa paragonarsi alla levatura dei Costituenti. (On. Scoca, 25/maggio/1947) “...la regola della progressività deve essere effettivamente operante; e perciò nella primitiva formulazione dell’articolo aggiuntivo da me proposto avevo

**detto che “Il concorso di tutti alle spese pubbliche deve avvenire in modo che l’onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività. Ciò significa che la progressione applicata ai tributi sul reddito globale o sul patrimonio dev’esser tale da correggere le iniquità derivanti dagli altri tributi, ed in particolare da quelli sui consumi...” In termini tributari:** Scoca sta indicando che l’ IVA, le ACCISE e tutte le altre somme versate come imposte Indirette, vengano scorporate, insieme alle SPESE, dai REDDITI EFFETTIVI. non farlo, come ora accade, costringe tutti noi, dal 1973, a pagare l’IRPEF sull’IVA già pagata, il che si configura, tra l’altro, come contrario alla stessa legge tributaria n° 600/73 articolo 67 che vieta la doppia imposizione. E infine ecco un passo della lezione degna dal migliore specialista in campo fiscale che si sia visto in ITALIA (On. Scoca, 25/maggio/1947) **perché’ va fatto tutto questo ? “... Dicevo dianzi che oggi il nostro sistema tributario è imperniato principalmente sulle imposte dirette reali, ad aliquota proporzionale e che l’imposta complementare, che è l’unica imposta diretta di carattere progressivo, è comparativamente una ben minima cosa. Ma si può ,e, a mio avviso, si deve invertire questa situazione. Possiamo mantenere le imposte dirette reali (e si debbono mantenere, almeno come base di accertamento dell’imposta personale che colpisce il reddito complessivo del cittadino) purché si attui una riduzione notevolissima delle loro aliquote e si determinino gli imponibili nella loro consistenza effettiva . Se ciò faremo, potremo potenziare l’imposta progressiva sul reddito e farla diventare la spina dorsale del nostro sistema tributario. Con l’alleggerire la pressione delle imposte proporzionali, che colpiscono separatamente le varie specie di redditi, avremo margine per colpire unitariamente e progressivamente il reddito globale. Per tal modo si potrà informare il nostro sistema fiscale al criterio della progressività senza far sparire le imposte reali e senza attuare la imposta unica, come proposto dall’On.le Corbino, che sarebbe almeno per ora, esperimento pericoloso...” ( E’ evidente che pensava al bilancio statale)** Ci sembra che basti a cancellare tutte le possibilità di proposte che non partano dall’accertamento dei redditi effettivi e dopo la deducibilità di oneri e spese citate la capacità contributiva nell’effettiva consistenza. L’insegnamento importante, che i Costituenti hanno dato per ciascun articolo della Costituzione, è anche nelle ragioni morali che dovevano guidare non solo la composizione del testo ma anche il legislatore ordinario nello stendere le leggi. **“ se esaminiamo la nostra legislatura, quella dello statuto albertino, accanto alle normali leggi d’imposta ci sono troppe eccezioni, troppe differenze di trattamento tra classi di cittadini ed altri classi, tra varie categorie di contribuenti lesive del principio di uguaglianza e di solidarietà sociale presenti in questa prima parte di Costituzione. Queste gravi mende della nostra legislazione vanno eliminate con una radicale riforma del nostro sistema tributario”** Quelle gravi mende sono ancora presenti nel nostro ordinamento tributario: 1) **Lavoratori dipendenti e pensionati hanno lo stesso trattamento fiscale del 1919 con ritenuta alla fonte in busta paga e pensioni. 2) Tutti gli altri hanno redditi sottoposti a IRPEF concordati con il governo tramite le loro associazioni di categoria. Fino al 1998, anno di introduzione degli studi settore, i loro redditi da imponibile IRPEF erano “concordati con l’ufficio delle imposte territoriale come fin dal 1919, anno dell’introduzione della “ complementare” sul reddito.**

Per l’Associazione Articolo 53 Torelli Roberto ( presidente) Ing.re Claudio Mazzoccoli ( resp. Toscana) Dott.ssa Anna Paschero ( resp Piemonte) Dott.re Rocco Artifoni ( resp. Lombardia) Dott.re Andrea Leccese ( resp Emilia Romagna) Prof.re Pasquale Moliterni ( resp. Lazio)